



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 15 aprile 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il ricorrente, in qualità di titolare di un'impresa individuale, ha stipulato con l'intermediario un contratto di conto corrente che, tra le altre condizioni, prevede l'applicazione di un canone mensile (€ 40,00), di una commissione trimestrale sul massimo scoperto (0,75%) e di oneri per scoperto di conto (€ 8,00). Il rapporto di conto corrente - a seguito della cessione dello sportello ad altro intermediario - è stato trasferito, per la presenza di un residuo saldo debitore (situazione "in incaglio"), ad altra filiale della banca convenuta. A seguito del trasferimento, al conto corrente viene attribuito un numero identificativo diverso.

In fase di reclamo il ricorrente - con fax del 16.06.2009 - lamentava di non aver potuto estinguere il saldo debitore presente sul conto corrente al 31.12.2008 (€ 361,23) e richiestogli dalla banca con comunicazione del 20.03.2009 in quanto un bonifico (€ 672,00) effettuato a suo favore con mandato di pagamento datato 09.04.2009 era stato illegittimamente stornato dall'intermediario ("nonostante le coordinate bancarie inserite dall'ente debitore [fossero] corrette"). In particolare, il ricorrente evidenziava che attraverso il suddetto bonifico il conto corrente sarebbe andato in attivo. L'interessato, inoltre, rilevava che il conto corrente era stato "aperto" dalla banca senza la sua autorizzazione e che nonostante il versamento di somme ulteriori (€ 180,00) non era riuscito a sanare la propria esposizione debitoria in quanto le somme accreditate "sono servite a pagare spese ed interessi". Il ricorrente chiedeva, infine, alla banca di poter saldare la propria posizione. Nel reclamo il ricorrente richiamava anche la lettera dell'11.05.2009 con cui la banca ha comunicato la proposta di modifica unilaterale di alcune condizioni di contratto del conto corrente (abolizione della "commissione di massimo scoperto" e sostituzione degli "oneri di scoperto di conto e delle relative spese di gestione" con una "commissione per scoperto di conto").



La banca non ha dato riscontro al reclamo.

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha evidenziato che, a seguito della comunicazione del 20.03.2009, si era attivato per informare la banca circa l'imminente accredito del bonifico di € 672,00 volto a sanare la propria posizione debitoria e a chiudere il rapporto di conto corrente ("spiegato tutto ad un funzionario della banca, ci lasciammo con l'accordo che se ci fosse stato qualche disguido sarei stato avvertito telefonicamente e che appena arrivata la somma si sarebbe provveduto a chiudere tale conto"). Non avendo avuto ulteriori notizie e appurato lo storno del suddetto bonifico, il ricorrente sottolinea di aver presentato reclamo e di aver inviato alla banca copia del mandato di pagamento emesso a suo favore per € 670,00, evidenziando di aver telefonato più volte per segnalare il problema. In considerazione delle spese e degli interessi che si andavano accumulando a causa del saldo debitore, il 31 dicembre 2009 il ricorrente si era recato in banca per modificare la tipologia di conto corrente ("da conto corrente con spese fisse ... ad un conto corrente che si paga solo a operazioni richieste"). In pari data riscontrava che, nonostante un bonifico di € 824,83 (con determinazione sul conto di un saldo attivo di € 37,00), dovevano ancora essere pagati il "canone di dicembre e gli interessi trimestrali maturati". In ragione degli oneri addebitati, il ricorrente chiede il ristoro delle somme trattenute sul conto per "interessi passivi".

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 22/02/2010.

Preliminarmente, pur evidenziando di non voler formalmente eccepire la mancanza della relativa condizione di procedibilità, la banca afferma di non aver mai ricevuto il reclamo. Pertanto, essa non ha avuto modo, prima, di precisare al ricorrente le condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente con esso intrattenuto delle quali - dal contenuto del ricorso - lo stesso non appare pienamente al corrente (anche se "ha precedentemente mantenuto comportamenti che apparirebbero, al contrario, tali da poter evidenziare la consapevolezza della propria posizione"). In particolare, la banca evidenzia che, a fine 2008, il conto corrente è stato trasferito ad altra filiale in quanto lo sportello presso il quale era stato acceso è stato ceduto ad altro intermediario. Tale trasferimento ha determinato - "per meri motivi informatici" - l'attribuzione di un diverso numero identificativo al rapporto, che ha mantenuto, però, le condizioni contrattuali pregresse. In particolare, il contratto prevede l'addebito di un canone mensile di € 40,00 "puntualmente evidenziato al cliente nei documenti di sintesi di tempo in tempo inviati ... e registrato in conto alle previste scadenze". In considerazione di un saldo debitore sostanzialmente immobilizzato, il ricorrente è stato invitato - comunicazione del 20.03.2009 - a provvedere al saldo ("€ 361,23 oltre interessi e spese maturati e maturandi a far tempo dal 31.12.2008").

La banca conferma che in data 29.05.2009 ha ricevuto un bonifico per un importo pari a € 672,00 che presentava per il beneficiario un codice IBAN corrispondente al conto corrente del ricorrente ma con l'indicazione di un nome che non risultava avere alcun collegamento con la persona e/o la ditta ai quali il conto era intestato ("Servizio promozione marketing"); in considerazione di ciò il bonifico è stato respinto.

La banca evidenzia, inoltre, che il ricorrente è sempre stato consapevole della propria posizione debitoria con riferimento al rapporto di conto corrente oggetto di contestazione e ciò è provato, non solo dal bonifico poi stornato, ma anche da un versamento successivo pari a € 180,00 effettuato 19.06.2009 ("solo tre giorni dopo il reclamo").

In considerazione della perdurante pendenza debitoria la banca ha invitato nuovamente (lettera del 4.11.2009) il ricorrente a prendere contatti con il personale per risolvere la situazione. La banca conferma che in data 31.12.2009 il ricorrente ha sottoscritto la modifica del contratto in modo da eliminare il canone mensile e che, in pari data, sul conto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

è stato effettuato un bonifico per € 824,83, per effetto del quale il saldo debitore si è ridotto a € 88,47.

La banca precisa, inoltre, che ai fini della risoluzione della controversia non assume rilevanza alcuna “la proposta di modifica unilaterale di contratto ... avente quale unico oggetto la sopravvenuta disapplicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale, disposta dalla banca per la generalità della clientela”.

In base al contenuto delle disposizioni contrattuali e alle circostanze fattuali evidenziate, la banca ribadisce la correttezza del comportamento tenuto nei confronti del ricorrente e, pertanto, chiede all'ABF di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto e che il cliente sia stato veramente maltrattato dall'intermediario il quale deve essere avvertito al riguardo. Ciò per le ragioni seguenti.

Va anzitutto evidenziato che il ricorrente lamenta che il nuovo conto sia stato aperto dalla banca a sua insaputa. Si tratta evidentemente di un errore di prospettiva cui il cliente steso è stato indotto dalla prassi scorretta seguita dall'intermediario. Invero nessun nuovo conto corrente è stato aperto e si è trattato di una novazione del precedente conto corrente che ha preso effetto in seguito all'esercizio del jus variandi posto in essere dall'intermediario ex art. 118 TUB. Tuttavia non emerge dalle controdeduzioni dell'intermediario il rispetto delle disposizioni di cui al 2° comma di detto articolo, anzi è persino dubbio che il cliente abbia mai ricevuto una comunicazione formale in proposito.

Lo spostamento di un conto corrente da una agenzia ad una altra, specie se si tratta di agenzie poste a distanze di circa 20 chilometri, non è una variazione poco incisiva sul sinallagma sostanziale del rapporto. Ciò avrebbe dovuto consigliare il più scrupoloso rispetto degli obblighi di informazione che sono un corollario degli obblighi di protezione inerenti ad un rapporto contrattuale.

In ogni caso questo primo inadempimento non ha avuto conseguenze di rilievo perché il cliente ha fatto motu proprio ciò che la stessa banca doveva offrirgli di poter fare e cioè di recedere da un rapporto che per esso diveniva troppo scomodo, ed ha chiesto la chiusura del conto. Poiché il conto era, modicamente, passivo, il cliente ha fatto ciò che un gentiluomo deve fare: ha cioè provveduto a bonificare il conto di quanto bastava, secondo le informazioni della banca stessa, per portarlo in attivo.

Senonché, l'intermediario ha posto in essere a questo punto un secondo assai più grave inadempimento, sul quale le sue controdeduzioni, inspiegabilmente, glissano, e cioè ha respinto il bonifico, così mantenendo artificialmente il conto passivo ed applicando automaticamente ad esso le commissioni e gli interessi previsti per i conti passivi.

Il ricorso ha per oggetto tali oneri complessivamente intesi.

Si deve, quindi, rilevare in proposito come la condotta che consiste nel respingere, o stornare, un accredito sul conto di un cliente, sebbene non sia ignota alla prassi bancaria, richiede di essere valutata giuridicamente.

Nel caso di specie insorgono al riguardo due tipi di considerazioni valutative.

In primo luogo, va evidenziato che, come esposto in narrativa, è pacifico che il bonifico respinto riportava la corretta indicazione del codice IBAN. Ora, è noto che dal 1° gennaio 2008, la comunità bancaria italiana - per agevolare la migrazione alla SEPA (Single Euro Payments Area) e il trattamento completamente automatizzato dell'operazione di pagamento - ha adottato l'IBAN come codice obbligatorio per i bonifici nazionali. E' altresì noto come sulla rilevanza dell'identificativo unico come criterio di attribuzione, siano ormai entrate in pieno vigore le norme di cui al recente d. lgs. 11/10, di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, le quali



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prevedono all'art. 20, che: "Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva"; ed, all'art. 24 che: "Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico."

Anche a prescindere dal contenuto letterale di tali norme che chiudono la possibilità di qualsiasi distinguo, ma che presentano problemi di diritto intertemporale, si deve osservare come il respingere, o lo stornare un accredito sul conto di un cliente equivale a ricevere i soldi del cliente stesso e gettarli da una finestra: un impiegato o funzionario di banca non dovrebbe porre in esse una simile condotta se non in presenza dei più gravi motivi e delle più evidenti e solide ragioni.

Concorrono, infatti, ad imporre tale conclusione: il principio generale di cui all' art. 1175 c.c., che impone alle parti di un rapporto obbligatorio un comportamento secondo correttezza, cui si ricollegano gli obblighi di protezione; il principio, altrettanto generale, di diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c., il quale secondo quanto stabilito dalla corte regolatrice, implica che: "la banca ... svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente espliciti" (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2007 n. 13777).

Nel caso di specie non è dubitabile che tali doveri siano stati violati dall'intermediario posto che dalla sua condotta complessiva si evince: a) l'ignoranza della rilevanza dell'IBAN – e ciò contrasta con il dovere di diligenza professionale; b) il mancato bilanciamento tra l'interesse della banca cui era insorto un dubbio nato da una errata, ma, come si è evidenziato, irrilevante, compilazione del bonifico e l'interesse del cliente che l'ha indotta a respingere un bonifico legalmente corretto; c) la scarsa diligenza nell'avvertire immediatamente il cliente del mancato accredito.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario consideri acquisiti al conto del ricorrente gli € 672,00 di cui al bonifico illegittimamente respinto, proceda al ricalcolo dell'ammontare del conto e alla chiusura dello stesso, come richiesto dal ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO